

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 25 DEL 29-04-22

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 20:10 nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:
=====

SEBASTIANELLI MARCO	P	BRUNI FEDERICO	P
PELLEGRINI ALESSANDRO	P	CESARONI MORENA	P
LOZZA ELEONORA	P	TERENZI GIORGIO	P
BACI LIANA	P	PEVERELLI NICOLA	P
CASAGRANDE LUCA	P	MONTIRONI GLORIA	P
MORETTI NICOLA	P	BALDINI DANIELE	P
MORGANTI MARTINA	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[0] Presenti n.[13]

=====

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA

Assume la presidenza il Sig. SEBASTIANELLI MARCO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

MORETTI NICOLA
BRUNI FEDERICO
BALDINI DANIELE

=====

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

=====

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*
 - a) abitazioni con unico occupante;*
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO altresì l'art. 1, comma 660 della Legge 143/2013 che prevede: *“Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune”;*

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;*

VISTO l'art. 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 che prevede: *“le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna recante: *“Approvazione rendiconto di gestione – esercizio 2021”;*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna recante: *“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000.”;*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna recante: *“Presenza d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti e approvazione tariffe per l'applicazione della TARI. Anno 2022.”;*

CONSIDERATO che al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle utenze domestiche e non domestiche, in relazione alle vigenti disposizioni normative per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2/COVID 19, è stato introdotto nel regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), limitatamente all'esercizio 2022, l'articolo 29 Bis "*Agevolazioni 2022 – Covid 19*", che prevede il riconoscimento di agevolazioni tariffarie inquadrabili nel novero delle "*riduzioni atipiche*" di cui all'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*";

PRESO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che prevede la competenza del Consiglio Comunale per l'adozione dei regolamenti;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare la modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), **limitatamente all'inserimento per il solo anno 2022**, dell'art. 29 Bis "*Agevolazioni 2022 – Covid 19*", che prevede il riconoscimento di agevolazioni

tariffarie inquadrabili nel novero delle “riduzioni atipiche” di cui all’art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, come risultante dall’allegato inserito quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2022;
3. di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2022, per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2022, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
4. di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento modificato;
6. di dare atto il Responsabile del procedimento è la Dipendente Emanuela Toderi;
7. di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D.LGS. n. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere.

=====

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (EMANUELA TODERI)

=====

PARERE Regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Trecastelli, **21-04-2022**

IL RESPONSABILE II AREA
F.to (GIANLUCA MORETTI)

=====

PARERE Regolarità contabile

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Trecastelli, **21-04-2022**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (GIANLUCA MORETTI)

Punto n. 8 all'o.d.g.: “Modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”.

SEBASTIANELLI – Sindaco

Premesso che l'articolo 52 al decreto legislativo n. 446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che le Province e i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi l'aliquota massima dei singoli tributi rispetto alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Per quanto regolamentato, si applica la disposizione delle vigenti leggi. L'articolo 1, comma 639 della legge 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità)” ha disposto l'istituzione di un'unica imposta comunale, IUC, che prevedeva la TASI, la TARI e l'IMU. Sempre con legge, 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, facendo però salva la disciplina sulla tassa dei rifiuti. L'articolo 1, comma 659 della legge 147 prevede che il Comune, con Regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo, può prevedere riduzioni alle tariffe ed esenzioni nei casi proposti dalla legge. Altresì l'articolo 1 della legge 140 del 2013 dice che il Comune può deliberare con Regolamento, di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del '97, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) e e) del comma 659.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

In merito a tale punto, lascio la parola all'Assessore Pellegrini.

PELLEGRINI – Assessore

Grazie.

Permettetemi una breve regressione rispetto a quanto avvenuto in passato, così da fare una brevissima cronistoria in merito che ci può aiutare anche per la discussione.

Sempre in relazione alla tassa rifiuti ed in relazione alla situazione Covid che stiamo vivendo ed abbiamo vissuto, nell'anno 2020 ricorderete che abbiamo previsto, con riferimento alle utenze non domestiche e quindi per le imprese e le attività produttive, che in quell'anno sono state oggetto di *lockdown* e sono state chiuse senza la possibilità di lavorare, individuate quelle categorie che hanno subito questo blocco, è stata portata avanti la scelta di esentarli completamente in bolletta di tre mesi. Quindi in relazione al *lockdown* realizzato, arrotondato per difetto, quindi a favore dell'impresa, si è previsto direttamente in bolletta di far trovare uno sconto dei tre dodicesimi.

Lo scorso anno si è applicato un metodo diverso in relazione al fatto che non erano previsti *lockdown*, ma solo in base ai colori delle zone delle sospensioni o delle chiusure delle attività si è ragionato prevedendo uno sconto in relazione ai giorni di chiusura. Questa chiusura, quindi, se fosse

stata o imposta per legge o in relazione alla contrazione del virus o quarantena da parte dei titolari o principali dipendenti, a quel punto si applicava un'agevolazione che andava dal 40 all'80 per cento.

Premesso questo, nell'anno 2022, dove stiamo vivendo comunque ancora delle restrizioni e delle limitazioni a causa del Covid, per poter agevolare quei settori, quelle attività che stanno vivendo in modo particolare una situazione economica difficile proprio in virtù di queste restrizioni, la proposta è quella di riconoscere anche in questo caso d'ufficio, quindi senza dover presentare pratiche o fare particolari domande, una riduzione del 50 per cento per determinate categorie, così come indicate nell'articolo 29 bis, che brevemente riepilogo: alberghi, case di riposo, negozi, attività artigianali, parrucchiere, barbieri, estetista, ristoranti trattorie, bar, caffè, pasticcerie, musei, biblioteche, campeggi, distributori, eccetera.

Questa agevolazione, come detto, è applicata in automatico. Nei casi in cui comunque ci fossero delle attività economiche penalizzate da questa situazione, che non rientrano in una categoria precedente, viene in soccorso il successivo comma che permette, nel caso in cui ci sia una riduzione del fatturato tra il '19 e il '21, nel caso questa riduzione sia almeno pari al 15 per cento lo sconto del tributo è del 30 per cento, mentre qualora questo calo di fatturato sia almeno del 30 per cento, la riduzione è del 50 per cento. Inoltre l'idea è quella di confermare l'agevolazione già prevista lo scorso anno nel 2021 per i cittadini: in presenza di un ISEE inferiore ai 20.000 euro, nei casi in cui un cittadino abbia perso lavoro e sia rimasto inoccupato per 180 giorni oppure dipendenti e lavoratori autonomi che hanno avuto una riduzione di reddito tra il '19 e il '21 di almeno il 15 per cento, a seguito di una presentazione di un'apposita dichiarazione, ottenere un'agevolazione e quindi un ristoro, una riduzione della tassa rifiuti del 90 per cento, sia con riferimento alla quota fissa che a quella variabile.

SEBASTIANELLI – Sindaco

Grazie, Assessore.

Ci sono interventi? Ne avevamo anche discusso insieme ai Gruppi di minoranza, quindi passiamo direttamente alla votazione, se siete d'accordo.

Chi è d'accordo con la proposta così come avanzata? All'unanimità.

L'immediata eseguibilità della delibera? All'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della II U.O.:

“MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art.10 del vigente Statuto del Comune di Trecastelli;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Votanti n. 13

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 consiglieri presenti e votanti: 13 favorevoli

DELIBERA

-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente.

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con separata e successiva votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 consiglieri presenti e votanti: n. 13 favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

